



COMUNE di LENTATE sul SEVESO

Provincia di Milano

C O P I A

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

L'anno duemilasei, addì tre, del mese di luglio alle ore 18,30 nella Residenza Comunale, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale nelle persone dei sottoscritti signori:

N° d'ord.	COGNOME E NOME	Qualifica	Presenti	Assenti
1	BRUNATI Riccardo	Sindaco		SI
2	COSTANTIN Massimiliano	Vicesindaco	SI	
3	CAIROLI Alberto Lorenzo	Assessore	SI	
4	BERETTA Giuseppe	"	SI	
5	VOLONTE' Liliana Angela	"	SI	
6	ZANCANELLA Omar	"	SI	
7	BORIN Gianfranco Giorgio	"	SI	

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Nicolina Basta.

Il Signor Costantin avv. Massimiliano assume la presidenza e riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'ordine del giorno.

ente		C. LENTATE SUL SEVESO		Cod. 11007	
sigla	G.C.	numero	135	Data	03/07/2006
OGGETTO: Recupero sottotetti - adeguamento contributo di costruzione.					

Oggetto: Recupero sottotetti – adeguamento contributo di costruzione

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta dell'Assessore all'Urbanistica ed Edilizia privata in base alla quale viene adottato il presente provvedimento;

Premesso:

- che la Legge Regionale n. 20 del 27/12/2005, pubblicata sul BURL n. 52 del 30/12/2005 in vigore dal 14/01/2006, ha modificato gli articoli n. 63, 64 e 65 della L.R. n. 12/2005 in materia di recupero sottotetti ai fini abitativi;

- che l'art. 64 comma 3 della L.R. 12/2005 modificato come sopra, prescrive che il recupero ai fini abitativi dei sottotetti, se volti alla realizzazione di nuove unità immobiliari, sono subordinati all'obbligo di reperimento di spazi per parcheggi pertinenti nella misura prevista dagli strumenti di pianificazione comunale e con un minimo di un metro quadrato ogni dieci metri cubi della volumetria resa abitativa ed un massimo di venticinque metri quadrati per ciascuna unità immobiliare;

- che il medesimo articolo del disposto normativo regionale prevede che, qualora sia dimostrata l'impossibilità per mancata disponibilità di spazi idonei ad assolvere tale obbligo, gli interventi sono consentiti previo versamento al Comune di una somma pari al costo base per metro quadrato di spazio per parcheggio da reperire, da destinare alla realizzazione di parcheggi da parte del Comune;

- che l'art. 64 comma 7 della L.R. 12/2005 come sopra modificato, prevede che i Comuni possano deliberare l'applicazione di una maggiorazione, nella misura massima del venti per cento del contributo di costruzione dovuto, da destinare obbligatoriamente alla realizzazione di interventi di riqualificazione urbana, di arredo urbano e di valorizzazione del patrimonio comunale di edilizia residenziale;

- che l'art. 23 comma 2 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale vigente, prescrive la dotazione minima di posteggi da reperire nel contesto degli interventi edilizi;

- che il medesimo articolo delle NTA, al comma 5 prevede che, quando sia dimostrata l'impossibilità realizzativa dei parcheggi previsti, oppure la realizzazione possa costituire fonte di disturbo o pericolo, l'Amministrazione Comunale possa accettare l'asservimento di aree esterne al lotto o la monetizzazione delle stesse;

- che dall'aumento del contributo per il recupero dei sottotetti si ritiene di dover escludere gli interventi volti alla formazione di un'unica nuova unità immobiliare abitativa inferiore o uguale a mq. 80 di Superficie lorda di piano (come definita dall'art. 5 - SIp delle NTA di PRG), in quanto tipicamente destinata a soggetti con minori disponibilità economiche;

Tutto ciò premesso

- vista la legge 7 agosto 1990 n. 241;
- visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;

D E L I B E R A

- 1) di disporre che il contributo di costruzione per interventi di recupero a fini abitativi di sottotetti, comprensivo degli oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e costo di costruzione, venga maggiorato del 20% rispetto alle tariffe approvate e vigenti per le opere di nuova costruzione;
- 2) di dare atto che da detta maggiorazione rimangono esclusi gli interventi di recupero sottotetto volti alla formazione di un'unica nuova unità immobiliare abitativa inferiore a mq. 80 di SIp;

3) di dare atto che i maggiori introiti derivanti dall'applicazione del precedente punto 1) saranno destinati, per espressa previsione dell'art. 64 della L.R. 12/2005 s.m.i., alla realizzazione di interventi di riqualificazione urbana, arredo urbano e valorizzazione del patrimonio comunale di edilizia residenziale;

4) di dare atto che gli interventi di recupero ai fini abitativi dei sottotetti, se volti alla realizzazione di nuove unità immobiliari, sono subordinati all'obbligo di reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali nella misura prevista dall'art. 64 c. 3 della L.R. 12/2005 s.m.i. e dall'art. 23 c. 2 delle NTA del PRG vigente;

5) di dare atto che qualora sia dimostrata l'impossibilità di assolvere a tale obbligo, sarà consentito, secondo quanto previsto dall'art. 23 c. 5 delle NTA del PRG vigente, di reperire tale area esternamente al lotto o di monetizzare la stessa con un importo a metro quadrato pari al 50% del costo di costruzione stabilito annualmente con apposito atto amministrativo;

6) di applicare le suddette maggiorazioni ai progetti di recupero ai fini abitativi di sottotetti presentati sotto forma di permessi di costruire (PdC) o di denunce di

inizio attività (DIA) che saranno formati o divenuti efficaci alla data della presente deliberazione;

7) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

8) di dichiarare, ad unanimità e con propria votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.


Oggetto: Recupero sottotetti – adeguamento contributo di costruzione

SETTORE IV - URBANISTICA

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 si esprime parere favorevole sotto l'aspetto della regolarità tecnica.

Addi, 3 luglio 2006

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(arch. Antonio Borghi)



SETTORE III - FINANZE E TRIBUTI

Ai sensi dall'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, visto quanto sopra, accertata la rispondenza delle condizioni procedurali anche ai fini fiscali e finanziari, si esprime parere favorevole sotto l'aspetto contabile.

Addi, 03 LUG 2006



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(d.ssa Raffaella Rognoni)
Raffaella Rognoni

